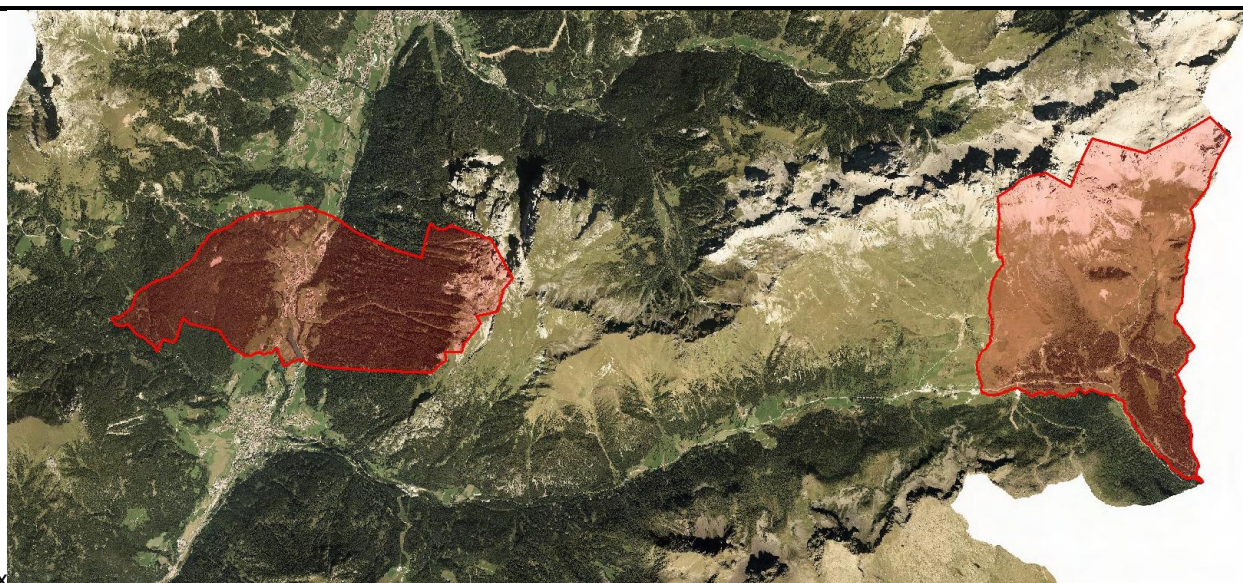




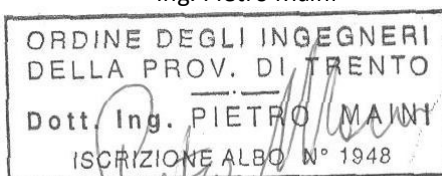
Provincia Autonoma di Trento
COMUNE DI SORAGA DI FASSA

**PIANO COMUNALE
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Tecnico Competente in Acustica:
Ing. Pietro Maini



*Iscritto al n°34 nell'Elenco Nazionale dei
Tecnici Competenti in Acustica*

00	10/07/25	Rev 0	PM	PM	PM
revisione	data	descrizione	elaborato	progettato	verificato
scala	-	n° allegato		nome file	
Commessa 2333		REL 2		REL 2-Regolamento acustico.pdf	



Dott. ing. Pietro Maini

Via del Garda, 46 - 38068 ROVERETO (TN)

Tel / Fax 0464 480028 - Cell 347 4472435

✉ pietro.maini@gmail.com Sito web: www.pietromaini.it

Indice

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art 1.Campo di applicazione	3
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore	3
Art 3.Limiti acustici per le infrastrutture stradali.	4
Art 4.Limiti acustici per le aree sciistiche.....	6
Art 5.Adeguamento al P.C.C.A.	6
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	7
Art 6.Definizione	7
Art 7.Piani aziendali di risanamento acustico.....	7
Art 8.Valutazione previsionale di impatto acustico	8
Art 9.Valutazione previsionale di clima acustico.....	9
Art 10.Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia	10
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	11
Art 11.Definizioni	11
Art 12.Deroghe semplificate.....	11
12.1. <i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	<i>12</i>
12.2. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	<i>13</i>
12.3. <i>Spettacoli, manifestazioni, attività di intrattenimento a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.....</i>	<i>14</i>
Art 13.Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del Regolamento.....	15
TITOLO IV.ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	16
Art 14.Allarmi acustici.....	16
Art 15.Campane per cerimonie religiose	16
Art 16.Attrezzature da giardino	16
Art 17.Razzi e fuochi d'artificio.....	17
Art 18.Pubblicità fonica.....	17
Art 19.Servizi pubblici essenziali.....	17
Art 20.Altre attività rumorose.....	17
TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO	18
Art 21.Attività di controllo.....	18
Art 22.Sanzioni	18
Art 23.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	18

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SORGENTI RUMOROSE O DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ

ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI ai sensi dell'art.12 comma 1 del regolamento acustico comunale

ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA SPECIFICAMENTE PREVISTA DAL PCCA ai sensi dell'art.12 comma 2 del regolamento acustico comunale

ALLEGATO 4 – COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA AL DI FUORI DELLE AREE PREVISTE DAL PCCA ai sensi dell'art.12 comma 3 del regolamento acustico comunale

ALLEGATO 5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CHE NON RISPETTA LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Soraga, approvato ai sensi della L. 447/95 e della L.P. n.10/98 e ss.mm.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Nella cartografia del P.C.C.A., negli allegati **TAVOLA 1** e **TAVOLA 2**, il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il livello differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno** (06.00-22.00)
- **3 dB nel periodo notturno** (22.00-06.00)

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali di cui al seguente articolo.

Art 3. Limiti acustici per le infrastrutture stradali.

1. Le infrastrutture stradali sono soggette ad una regolamentazione distinta rispetto alle sorgenti di rumore normate dal DPCM 14/11/1997. Le fasce territoriali di pertinenza acustica stradale ed i rispettivi valori limite vigenti per le infrastrutture stradali, sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, in base alla tipologia dell'infrastruttura stradale e sono rappresentate nella cartografia allegata al P.C.C.A. I valori limite per le strade di categoria E e F sono definiti dal Comune di Soraga.

2. I limiti di immissione per strade esistenti o di nuova realizzazione ricadenti nel Comune di Soraga, sono i seguenti:

Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture STRADALI esistenti e di nuova realizzazione (Tab.1 e Tab.2 del DPR 142/2004 e PCCA del Comune di Soraga						
Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza stradale [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
C – extraurbana secondaria	C2 di NUOVA REALIZZAZIONE	150	50	40	65	55
	Cb ESISTENTE	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	D di NUOVA REALIZZAZIONE o Db ESISTENTE	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	E di NUOVA REALIZZAZIONE o ESISTENTE	30	50	40	Valori di immissione di Tabella C - DPCM 14/11/97, applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica rappresentata nella Tavola 1 e nella Tavola 2 del PCCA del Comune di Soraga	
F – locale	F di NUOVA REALIZZAZIONE o ESISTENTE	30	50	40		
* per le scuole vale il solo limite diurno						

3. Le fasce di pertinenza stradale non sono elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima. Pertanto, le fasce di pertinenza stradale vanno a sovrapporsi alla zonizzazione del territorio secondo le classi del DPCM 14/11/97 senza modificarne la struttura, ma solo indicando le zone entro le quali il rumore generato dalla specifica infrastruttura stradale è soggetto, da solo, ai limiti del DPR 142/2004. Quindi, all'interno delle fasce stradali, per la verifica dei limiti di zona sottostanti del DPCM 14/11/97, il rumore del traffico veicolare deve essere "mascherato" dal rumore ambientale.
4. Le strade di TIPO C e TIPO D e le relative fasce di pertinenza acustica sono rappresentate nella Tavola 1 e nella Tavola 2 del PCCA del Comune di Soraga. Fa eccezione la prevista Circonvallazione di Soraga in variante alla S.S.48, per la quale il P.R.G. indica due ipotesi alternative di tracciato. La Fascia B di pertinenza stradale della circonvallazione di Soraga (Strada TIPO C2 di nuova realizzazione) non è rappresentata nelle tavole del PCCA e sarà determinata ai sensi del DPR 142/2004 successivamente alla definizione del tracciato di progetto. Le strade di TIPO E e di TIPO F sono indicate nella Tavola 1 e nella Tavola 2 del PCCA, senza rappresentazione grafica delle relative fasce di pertinenza acustica.
5. Qualora i valori limite per le infrastrutture stradali di cui alla tabella precedente, e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori limite assoluti di immissione stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dBA Leq diurno per le scuole.

Art 4. Limiti acustici per le aree sciistiche.

1. La Classificazione Acustica individua cartograficamente nella TAVOLA 2 l'area sciistica in località Passo San Pellegrino.
2. Nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica o nei periodi di funzionamento degli impianti di risalita, all'area sciistica sono assegnati i limiti corrispondenti alla **Classe IV** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997. Nei restanti periodi dell'anno all'area sciistica si applicano i limiti corrispondenti alle classi acustiche riportate nella cartografia di classificazione acustica del territorio, in base alla loro destinazione in assenza di funzionamento degli impianti.

Art 5. Adeguamento al P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. Art 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. Le attività rumorose temporanee di cui al Titolo III possono essere autorizzate in deroga secondo regolamento.
4. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall'Art 7 del presente Regolamento.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 6. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Ad esempio:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere;
- altre attività non continuative richiamate nel presente regolamento.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, anche di breve durata, inserite nell'ambito di processi produttivi, svolte all'interno dell'area dell'insediamento produttivo.

2. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1 Ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli ovvero di altre sorgenti sonore fisse o mobili;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei;
- servizi ed impianti fissi (quali a titolo esemplificativo ascensori, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, cancelli ad apertura motorizzata, eccetera) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

Art 7. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito piano aziendale di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 22.

Art 8. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - esercizio di attività produttive.
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
4. La documentazione di impatto acustico è resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le **attività a bassa rumorosità** (di cui all'art. 4 del DPR 277/2011) o attività con assenza di sorgenti rumorose, la valutazione previsionale di impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, ovvero la conformità alle condizioni indicate dal DPR 277/2011. (vedasi ALLEGATO 2).
5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 9. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
- scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95, ossia in vicinanza di strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
2. La valutazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera di cui al comma 1 e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione stabiliti dal P.C.C.A, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti. La documentazione di clima acustico è resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Art 10. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 9, prossimi ad infrastrutture stradali esistenti o di nuova realizzazione, evidenzi possibili superamenti dei limiti di immissione stabiliti dal D.P.R.142/2004 (vds. Art 3) dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, (se il titolo edilizio è stato rilasciato dopo la data di entrata in vigore di tale decreto).
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se il titolo edilizio è stato rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 11. Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art 6.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari;
 - altre attività non continuative.

Non sono soggette al presente regolamento le attività temporanee a carattere agricolo-forestale di tipo non industriale, svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente (ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche).

2. Le attività rumorose temporanee sono consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione ed i limiti di immissione (limiti assoluti e limiti differenziali) di cui all'Art 2, come stabiliti dal P.C.C.A.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere autorizzate in deroga, purché a norma del presente Regolamento.
4. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Soraga è tenuto apposito registro delle richieste di deroga e delle deroghe rilasciate per le attività rumorose temporanee.
5. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 22 e i provvedimenti di cui all'Art 23.
6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 12. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 12.1, 12.2, 12.3, è autorizzata con deroga semplificata. La **deroga semplificata** è ammessa previa comunicazione da inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale, con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

12.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione, certificazione, direttive U.E. e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Gli impianti fissi di cantiere (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere, anche provvisorie, opportunamente posizionate.
- c) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- d) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- e) È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 50 metri dal cantiere) e, comunque, a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 100 metri dal cantiere. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di edifici abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condòmini. Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile e dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. è ammissibile previa richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Soraga almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa. La deroga semplificata è concessa nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- **Cautele e limitazioni tecnico organizzative:** nell'istanza di deroga semplificata il richiedente deve descrivere l'attività di cantiere e documentare macchine/impianti/lavorazioni previste, dichiarando di rispettare le prescrizioni generali del punto 1 ed indicando gli accorgimenti specifici di mitigazione adottati per diminuire il disturbo per la popolazione, come da ALLEGATO 2.
- **Ubicazione:** l'attività cantieristica in deroga ai limiti acustici si svolge non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili indicati nel P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Durata dei lavori:** massimo **60 giorni lavorativi**.

- **Giorni:** tutti i giorni **feriali**, escluso il sabato, salvo casi specifici.
- **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati è consentita, al di sopra dei limiti di zona, **dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:30.**
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti del P.C.C.A.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Soraga.

12.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. (individuate e perimetrate nella relativa cartografia), e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A., è ammissibile previa richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Soraga almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa. La deroga semplificata è concessa nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- **Cautele e limitazioni tecnico organizzative:** nell'istanza di deroga semplificata il richiedente deve descrivere l'attività rumorosa temporanea e documentare le sorgenti sonore previste, indicare programmazione, orari e gli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (ad esempio taratura dell'impianto elettroacustico, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, installazione di limitatore ecc.), come da ALLEGATO 3. La deroga semplificata NON è ammissibile nel caso di concomitanza e contemporaneità con altre manifestazioni, già autorizzate, tali da esporre la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.
- **Durata:** fino a **10 giorni** per singola manifestazione, con un massimo di **20 manifestazioni** annue e, in ogni caso, con una durata totale di **40 giorni** complessivi nell'arco dell'anno solare.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore nelle manifestazioni temporanee, è consentito in deroga ai limiti acustici **dalle ore 10:00 alle ore 24:00**. Nell'area per manifestazioni ubicata a Nord de "La Gran Ciasa" il funzionamento delle sorgenti sonore **NON E' CONSENTITO in orario scolastico**.

- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti del P.C.C.A.

Il limite concesso in deroga è il seguente: **70 dBA** in facciata al ricettore (Livello equivalente ponderato A misurato al ricettore con tempo di integrazione pari a 10 minuti).

- **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

12.3. Spettacoli, manifestazioni, attività di intrattenimento a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Attività rumorose temporanee come spettacoli, manifestazioni, concertini, eventi musicali, attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi, (a supporto dell'attività principale autorizzata) o presso circoli privati, possono usufruire di deroga semplificata, anche se svolte al di fuori delle aree appositamente previste dal P.C.C.A. L'esercizio di tali attività temporanee in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., è ammissibile previa richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Soraga almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa. La deroga semplificata è concessa nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- **Cautele e limitazioni tecnico organizzative:** nell'istanza di deroga semplificata il richiedente deve descrivere l'attività rumorosa e documentare le sorgenti sonore previste, indicare programmazione ed orari, descrivere gli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (ad esempio taratura dell'impianto elettroacustico, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, installazione di limitatore di potenza sonora, ecc.), come da ALLEGATO 4. La deroga semplificata non è ammissibile nel caso di concomitanza e contemporaneità di più spettacoli/manifestazioni/eventi, già autorizzati, tali da esporre la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.
- **Durata:** massimo **2 giorni** per singola attività/manifestazione/evento e massimo **20 giorni** complessivi nell'arco dell'anno solare e **20 manifestazioni annue**.
- **Ubicazione:** l'attività in deroga semplificata ai limiti acustici si svolge a distanza maggiore di 100 metri da scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 23:30**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti del P.C.C.A.

Il limite concesso in deroga è il seguente: **65 dBA** in facciata al ricettore (Livello equivalente ponderato A misurato al ricettore con tempo di integrazione pari a 10 minuti).

- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Art 13. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del Regolamento

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare tutte le condizioni per la deroga semplificata (indicate all'art. Art 12 del presente regolamento relativamente a livelli sonori, durata, orari, ubicazione dell'attività, numero di manifestazioni/giorni consentiti), dovrà presentare al Comune di Soraga specifica domanda di autorizzazione in deroga ordinaria almeno *45 giorni* prima dell'inizio dell'attività. La domanda di autorizzazione in deroga ordinaria deve essere corredata da **documentazione di impatto acustico** redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (iscritto nell'apposito elenco nazionale ENTECA).
2. La documentazione di impatto acustico deve fissare le limitazioni tecniche ed organizzative ritenute utili per minimizzare le emissioni sonore e il disturbo dell'attività temporanea. La documentazione di impatto acustico deve avere come obbiettivo, per le attività temporanee svolte all'interno dei centri abitati, che non venga superato il valore di 75 dBA di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) [riferito al tempo di misura di 10 minuti misurato frontalmente alla sorgente di rumore alla distanza di 2 metri], oppure il livello di 85 dBA per quelle svolte all'esterno dei centri abitati. In alternativa si deve garantire, qualora più favorevole all'emittente, che il livello equivalente non superi il valore di **60 dBA** misurato in facciata ai ricettori esposti al rumore;
3. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui ai commi precedenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, rilascia l'autorizzazione in deroga oppure comunica diniego giustificato.
4. Nell'autorizzare in deroga l'attività rumorosa temporanea, valutato il caso specifico, il Comune ha facoltà di indicare ulteriori prescrizioni quali, ad esempio: il rispetto di specifici valori limite assoluti (anche maggiormente restrittivi rispetto a quelli del precedente comma 2), il rispetto dei limiti differenziali di cui all'Art 2 comma 3 del presente regolamento, limitazioni ai periodi, alle giornate ed agli orari di attività, oltre a ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio fonometrico a carico del richiedente la deroga.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 14. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
4. In tutti i casi, il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente, ovvero con controllo da remoto.

Art 15. Campane per cerimonie religiose

L'uso delle campane è sempre permesso nell'ambito di cerimonie religiose.

Art 16. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali: dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:30
- nei giorni festivi e nelle giornate di sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 17. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 18. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00*. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

Art 19. Servizi pubblici essenziali

Per le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti le macchine in uso devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e devono essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche. Tali attività sono consentite nei giorni feriali dalle ore 5:00 alle ore 19:00.

La pulizia delle strade dalla neve è sempre consentita.

Art 20. Altre attività rumorose

1. Fatti salvi i disposti di legge dell'art. 844 C.C. ("normale tollerabilità delle immissioni") e dell'art. 659 C.P. ("disturbo della quiete pubblica"), l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, attività hobbistiche e, comunque, svolte a fini privati non professionali, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
2. È vietato nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 21. Attività di controllo.

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale e viene esercitata tramite il personale della Polizia Locale. Se necessario, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del supporto tecnico dell'A.P.P.A. ovvero di tecnici esterni, appositamente nominati. Ai fini dei controlli delle attività temporanee di cui al TITOLO III, le misure fonometriche possono essere eseguite anche con apparecchi in Classe 2 (per uso generale e per misure sul campo), purché opportunamente calibrati, con un'incertezza di misura di $\pm 2,0$ dBA.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, può richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 22 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 23.

Art 22. Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
 - C.P. art. 659.
2. Sono fatti salvi gli effetti penali e le sanzioni degli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 23. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 21, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A., dalle vigenti disposizioni normative o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di

riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 6. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SORGENTI RUMOROSE O DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ

Al Comune di Soraga
Stradon de Fascia, 22
38030 SORAGA DI FASSA (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi artt. 27 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov./stato (_____) il _____
residente a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

DICHIARA

nello svolgimento dell'attività di _____
ubicata in via/piazza _____

☐ L'ASSENZA DI SORGENTI SONORE, ossia:

- Durante l'attività non viene fatto uso di sorgenti sonore, fisse o mobili, quali: condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività; gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura; estrattori di aria; impianti di amplificazione e diffusione sonora interni o esterni; gruppi elettrogeni; altre apparecchiature rumorose legate all'attività. Pertanto, in assenza di sorgenti di rumore in ambiente esterno o in ambiente confinato, l'attività non richiede la presentazione della documentazione di impatto acustico.

OPPURE DICHIARA

☐ LA PRESENZA DI SORGENTI SONORE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ ossia:

- L'attività di cui alla presente dichiarazione rientra nell'elenco della attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/11 trattandosi di: _____
(indicare la tipologia di attività dall'elenco riportato a seguire)

- Nell'attività NON si utilizzano impianti di diffusione sonora e NON si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o con utilizzo di strumenti musicali.

Pertanto l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Luogo/data _____

Firma _____

Elenco delle attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B D.P.R. 227/11 escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447

1. Attività alberghiera.	17. Attività di intermediazione Immobiliare.	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
2. Attività agro-turistica.	18. Attività di intermediazione Assicurativa.	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	19. Attività di informatica – software.	35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
4. Attività ricreative.	20. Attività di informatica – house.	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
5. Attività turistica.	21. Attività di informatica – internet point.	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
7. Attività culturale.	23. Istituti di bellezza.	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	24. Estetica.	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
9. Palestre.	25. Centro massaggi e solarium.	41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
10. Stabilimenti balneari.	26. Piercing e tatuaggi.	42. Liuteria.
11. Agenzie di viaggio.	27. Laboratori veterinari.	43. Laboratori di restauro artistico.
12. Sale da gioco.	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico cliniche e ricerca.	44. Riparazione di beni di consumo.
13. Attività di supporto alle imprese.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	45. Ottici.
14. Call center.	31. Lavanderie e stirerie.	46. Fotografi.
15. Attività di intermediazione monetaria.	32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.	47. Grafici.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	17. Attività di intermediazione immobiliare.	

**ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI ai sensi dell'art.12 comma 1 del
regolamento acustico comunale**

Al Comune di Soraga
Stradon de Fascia, 22
38030 SORAGA DI FASSA (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi artt. 27 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov./stato (_____) il _____
residente a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

Ai sensi dell'art.12 comma 1 del regolamento acustico comunale:

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
E DICHIARA**

- L'adempimento alle condizioni dell'art.12 comma 1 del regolamento acustico comunale per l'attività rumorosa temporanea consiste in: _____

Il cantiere è ubicato in: _____

☐ NON in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili indicati nel P.C.C.A., oppure

☐ in prossimità di scuole, ma con lavorazioni fuori dall'orario scolastico.

- NON vi è concomitanza e contemporaneità con altri cantieri già attivi o autorizzati nel raggio di 100 metri

- Data di inizio lavori: _____

- Dati di fine lavori: _____

- Durata complessiva dei lavori* _____

- Le lavorazioni previste sono: _____

* N.B. la durata dei lavori deve essere **inferiore a 60 giorni lavorativi**

- Si prevede l'utilizzo dei seguenti macchinari/impianti: _____

I lavori autorizzati in deroga saranno svolti solamente nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:30.

I lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica di cui al punto 1 all'art. 12.1 del Regolamento Acustico Comunale ossia:

- a. le macchine e gli impianti in uso nel cantiere, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione, certificazione, direttive U.E. e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b. Gli impianti fissi di cantiere (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere, anche provvisorie, opportunamente posizionate.
- c. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- d. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- e. È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 50 metri dal cantiere) e, comunque, a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 100 metri dal cantiere. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di edifici abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condòmini. Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile e dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.

Luogo/data _____

Firma _____

**ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA
SPECIFICAMENTE PREVISTA DAL PCCA ai sensi dell'art.12 comma 2 del
regolamento acustico comunale**

Al Comune di Soraga
Stradon de Fascia, 22
38030 SORAGA DI FASSA (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi artt. 27 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov./stato (_____) il _____
residente a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ di _____

con sede a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

Ai sensi dell'art.12 comma 2 del regolamento acustico comunale:

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA IN AREA SPECIFICAMENTE PREVISTA DAL PCCA E DICHIARA**

- L'adempimento alle condizioni dell'art.12 comma 2 del regolamento acustico comunale.
- Lo spettacolo/manifestazione si terrà presso l'area prevista dal P.C.C.A per spettacoli temporanei (barrare l'area):
 - ☐ Area verde a Nord de "La Gran Ciasa"
 - ☐ Area sportiva di Soraga (area sportiva tra la strada S.S.48 ed il torrente Avisio)
- Lo spettacolo/manifestazione temporanea denominata _____
consiste in _____

- Lo spettacolo/manifestazione si terrà entro i limiti previsti dal regolamento acustico comunale nei periodi:

Giorno/periodo (indicare data di inizio e di termine)*	Fascia oraria (orario di inizio e orario di termine) [†]

- NON vi è concomitanza e contemporaneità con altri spettacoli/manifestazioni già autorizzati, tali da esporre la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.

* la durata ammessa è di **10 giorni per singola manifestazione**, con durata totale massima di 40 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e 20 manifestazioni annue.

[†] L'intervallo consentito va dalle ore **10:00 alle ore 24:00**. Nell'area per manifestazioni a Nord de "La Gran Ciasa" il funzionamento delle sorgenti sonore NON E' CONSENTITO in orario scolastico.

- Lo spettacolo/manifestazione prevede l'utilizzo delle seguenti sorgenti sonore o fonti di rumore [indicare la presenza di impianti amplificazione del parlato o di impianto di diffusione della musica, strumenti musicali, ecc., se opportuno allegare eventuale documentazione tecnica]

- Sono adottati i seguenti accorgimenti e cautele al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica [indicare ad esempio: taratura dell'impianto elettroacustico, orientamento del palco e dei diffusori sonori, posizionamento di schermi fonoassorbenti, installazione di limitatore, ecc. se opportuno allegare eventuale documentazione tecnica]

- le sorgenti sonore e le fonti di rumore sopra descritte, con gli accorgimenti e le cautele predisposte, non comportano il superamento del livello di **70 dBA*** in facciata all'edificio ricettore maggiormente esposto.

Luogo/data _____

Firma _____

* Livello equivalente ponderato A misurato al ricettore con un tempo di integrazione pari a 10 minuti

ALLEGATO 4 – COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA AL DI FUORI DELLE AREE PREVISTE DAL PCCA ai sensi dell'art.12 comma 3 del regolamento acustico comunale

Al Comune di Soraga
Stradon de Fascia, 22
38030 SORAGA DI FASSA (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi artt. 27 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov./stato (_____) il _____
residente a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ di _____

con sede a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

Ai sensi dell'art.12 comma 3 del regolamento acustico comunale:

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE TEMPORANEA E DICHIARA

- L'adempimento alle condizioni dell'art.12 comma 3 del regolamento acustico comunale.
- Lo spettacolo/manifestazione si terrà in [inserire località via piazza] _____

- Lo spettacolo/manifestazione temporanea denominata _____
consiste in _____

- Lo spettacolo/manifestazione si terrà entro i limiti previsti dal regolamento acustico comunale nei periodi:

Giorno/periodo (indicare data di inizio e di termine)*	Fascia oraria (orario di inizio e orario di termine) [†]

- NON vi è concomitanza e contemporaneità con altri spettacoli/manifestazioni già autorizzati, tali da esporre la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.

* la durata ammessa è di **2 giorni per singola manifestazione**, con durata totale massima di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare e 20 manifestazioni annue.

[†] L'intervallo consentito va **dalle ore 10:00 alle ore 23:30**. In vicinanza di scuole il funzionamento delle sorgenti sonore NON E' CONSENTITO in orario scolastico.

- Lo spettacolo/manifestazione prevede l'utilizzo delle seguenti sorgenti sonore o fonti di rumore [indicare la presenza di impianti amplificazione del parlato o di impianto di diffusione della musica, strumenti musicali, ecc., se opportuno allegare eventuale documentazione tecnica]

- Sono adottati i seguenti accorgimenti e cautele al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica [indicare ad esempio: taratura dell'impianto elettroacustico, orientamento del palco e dei diffusori sonori, posizionamento di schermi fonoassorbenti, installazione di limitatore, ecc. se opportuno allegare eventuale documentazione tecnica]

- le sorgenti sonore e le fonti di rumore sopra descritte, con gli accorgimenti e le cautele predisposte, non comportano il superamento del livello di **65 dBA*** in facciata all'edificio riceettore maggiormente esposto.

Luogo/data _____

Firma _____

* Livello equivalente ponderato A misurato al ricettore con un tempo di integrazione pari a 10 minuti

**ALLEGATO 5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CHE NON RISPETTA LE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO**

Al Comune di Soraga
Stradon de Fascia, 22
38030 SORAGA DI FASSA (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi artt. 27 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov./stato (_____) il _____
residente a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ di _____

con sede a _____ prov./stato (_____) in via _____ n. ____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità.

Ai sensi dell'art.13 del regolamento acustico comunale:

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA E
DICHIARA**

- L'attività rumorosa si localizza in [località /via / piazza] _____

- L'attività rumorosa temporanea è del tipo: ☐ CANTIERE ☐ SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE ☐ ALTRO
e consiste in _____

- L'attività rumorosa temporanea in deroga si svolgerà nei seguenti periodi/orari:

Giorno/periodo (indicare data di inizio e di termine)	Fascia oraria (orario di inizio e orario di termine)

- Si allega **documentazione di impatto acustico** redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
_____ (iscritto al numero _____ dell'elenco nazionale ENTECA).

- Il sottoscritto si impegna ad adempiere a quanto contenuto nella documentazione di impatto acustico in termini di:

1. Sorgenti sonore utilizzate (tipologia, numero, caratteristiche, modalità di funzionamento).
2. Adozione di mitigazioni, limitazioni tecniche ed organizzative per minimizzare le emissioni sonore e il disturbo.
3. Garantire livelli di pressione sonora calcolati nella documentazione di impatto acustico, conformi a quanto indicato all'art 13 comma 2 del regolamento acustico ovvero un livello inferiore a _____ **dBA*** in facciata all'edificio ricettore maggiormente esposto.

- Il sottoscritto è a conoscenza che, nell'autorizzare in deroga l'attività rumorosa temporanea, il Comune ha facoltà di prescrivere specifici piani di monitoraggio fonometrico a carico del richiedente la deroga, ovvero di subordinare l'autorizzazione ad ulteriori prescrizioni quali, ad esempio: il rispetto di specifici valori limite assoluti, il rispetto dei limiti differenziali, imporre limitazioni ai periodi, alle giornate ed agli orari di attività, oltre a ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.

- Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al TITOLO V del regolamento acustico comunale nel caso di attività rumorosa in assenza di autorizzazione in deroga oppure di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione.

Luogo/data _____

Firma _____

* **Indicare il livello massimo al ricettore calcolato nella DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.**
Inteso come livello equivalente ponderato A misurato al ricettore con un tempo di integrazione pari a 10 minuti.